






Regolamento per l'esecuzione delle ispezioni

INDICE

- 1 SCOPO
- 2 CAMPO DI APPLICAZIONE
- 3 RIFERIMENTI NORMATIVI
- 4 TERMINI E DEFINIZIONI
- 5 MODALITA' OPERATIVE
 - 5.1 Generalità
 - 5.2 Apertura della Commessa
 - 5.3 Processo di Ispezione
 - 5.4 Rapporti di Ispezione
 - 5.5 Impegni reciproci
- 6 RECLAMI E RICORSI
- 7 DISPOSIZIONI FINALI

EDIZIONE N° 1		OGGETTO	Sigla Responsabili di emissione		
Rev	Data		PREPARATO	VERIFICATO	APPROVATO
			RSQ	RSQ	DIR
0	15/06/2020	Prima emissione			
1	31/08/2020	Rilievi esame documentale Accredia			
2					
3					
4					
5					

Regolamento per l'esecuzione delle ispezioni

1 SCOPO

Il presente regolamento descrive le regole principali che disciplinano il rapporto tra Committente ed Organismo per l'esecuzione delle ispezioni – prove non distruttive, descrive le responsabilità e le modalità operative attraverso le quali si procede ad eseguire l'attività richiesta finalizzata al rilascio del Rapporto Finale d'Ispezione.

AdES Consulting & Services S.r.l. – Organismo di Ispezione di tipo C opera in conformità alla norma di accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

La natura del servizio esclude la possibilità da parte dell'Organismo d'Ispezione di svolgere attività di consulenza tecnica nei confronti del Committente.

AdES, al fine di garantire la propria imparzialità, coordina ed esegue le ispezioni con personale adeguatamente qualificato e indipendente, non coinvolto in alcun modo nelle attività di progettazione, esecuzione, realizzazione e commercializzazione delle opere oggetto delle attività ispettive ad esse connesse.

Il presente Regolamento è reso disponibile a qualsiasi parte interessata sul sito internet di AdES al seguente indirizzo: www.adesndt.com.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica alle ispezioni – prove non distruttive nel settore dei processi industriali (su specifiche del cliente).

3 RIFERIMENTI NORMATIVI

Riferimenti per l'attività d'ispezione

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
- Regolamenti dell'Organismo Nazionale di Accreditamento ACCREDIA;
- Disposizioni con forza di legge o a carattere d'indirizzo emanati da Autorità pubbliche competenti (es. Circolari Ministeriali).

Riferimenti legislativi e normativi tecnici in materia di CND

- UNI EN ISO 9712: 2012 - Prove non distruttive – Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive;
- EA-4/15 G:2015 - Accreditation for non destructive testing;
- **Guida ILAC – P10 - Policy on traceability for measurement results**
- **Guida ILAC – P15 - ILAC-P15:07/2016 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the accreditation of inspection bodies**
- Normative Tecniche di riferimento
- Normative di Prodotto applicabili
- Specifiche dei Committenti

Regolamento per l'esecuzione delle ispezioni

4 TERMINI E DEFINIZIONI

La terminologia utilizzata nel presente Regolamento e nell'ambito dell'attività di verifica è coerente con la Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Valgono inoltre le seguenti definizioni:

Cliente Soggetto richiedente il servizio d'ispezione.

Ente d'Accreditamento Organismo Nazionale di Accreditamento: l'unico organismo che in uno Stato Membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accreditamento (Reg. CE N. 765/2008 Capo 1, Art. 2, comma 11).

Ispettore persona in possesso dei requisiti tecnici professionali necessari per effettuare le verifiche di cui al presente Regolamento e che è stata qualificata dall'Organismo a tale scopo.

Ispezione attività svolta dall'Organismo notificato, che consiste nell' accertare che le parti dell'ascensore da cui dipende la sicurezza dell'impianto siano efficienti e funzionino correttamente; l'attività consiste in un esame documentale, un esame visivo ed una serie di prove e di misure strumentali.

Rilievo deviazione dalla normativa di riferimento in materia che può generare, a seconda della gravità, non conformità, raccomandazioni, ovvero semplici osservazioni.

Verbale di verifica documento di sintesi redatto dall'Organismo al termine della verifica che contiene i dati anagrafici e tecnici dell'impianto, l'elencazione dei controlli effettuati con i valori delle misure significative ai fini della sicurezza, i rilievi riscontrati e l'indicazione se l'impianto può essere mantenuto in funzione oppure no.

Per le prove non distruttive si utilizzano i seguenti termini:

CONTROLLO NON DISTRUTTIVO: Procedimento atto a valutare la rispondenza di un manufatto a normative di prodotto, di settore, ecc applicabili, senza alterare lo stato di conservazione o costruzione del componente controllato.

CONTROLLO DISTRUTTIVO: Procedimento atto a valutare la rispondenza di un manufatto a normative di prodotto, di settore, ecc. applicabili, variando lo stato di conservazione o costruzione del componente indagato, a volte anche prevedendo la distruzione.

ISPEZIONE: Esame di un progetto, di un prodotto, di un servizio, di un processo o di una installazione e determinazione della loro conformità a requisiti specifici o, sulla base di un "giudizio professionale" a requisiti generali, questa può prevedere o meno anche l'esecuzione di controlli distruttivi o non distruttivi.

RAPPORTO DI ISPEZIONE: Documento indicante la completa descrizione del prodotto controllato, comprese le misure, le prove, con le relative modalità di esecuzione e il relativo esito in conformità alla documentazione applicabile. Il Rapporto si riferisce a più di un controllo non distruttivo e valuta l'oggetto ispezionato con i risultati di più metodologie di controllo. Il Rapporto di Ispezione può essere intermedio e finale, i Rapporti di Ispezione Intermedi riguardano una serie di ispezioni intermedie effettuate secondo un programma temporale concordato con il Cliente, mentre il Rapporto di Ispezione Finale rappresenta il prodotto finale delle attività di ispezione svolte.

Regolamento per l'esecuzione delle ispezioni

5 MODALITA' OPERATIVE

5.1 Generalità

A seguito di richiesta di ispezione (CND) dal parte del Richiedente, AdES formula offerta economica, sulla base del Tariffario vigente deliberato dalla Direzione Generale, per le diverse tipologie di ispezioni:

- VT – Controllo Visivo
- PT - Controllo con Liquidi Penetranti
- MT - Controllo con Particelle Magnetiche
- UT - Controllo con Ultrasuoni
- RT - Controllo Radiografico
- PA / TOFD – controlli UT avanzati
- AUT – Controllo ultrasuoni automatici

Il Cliente attiva il servizio di ispezione con l'accettazione dell'offerta, che può avvenire attraverso la sottoscrizione della stessa oppure attraverso apposito contratto e/o documento equivalente redatto dal Cliente, nel rispetto del presente Regolamento.

5.2 Apertura della Commessa

Per l'inizio di una nuova attività di ispezione, l'organizzazione che vuole sottoporre a un'ispezione un prodotto o un manufatto a fronte di una norma tecnica o altro, inoltra a AdES la relativa richiesta attraverso l'utilizzo del format **"Richiesta di Ispezione"**, firmato dal Cliente, assieme alla documentazione di supporto necessaria per definire l'ambito e lo scopo delle attività ispettive.

Al ricevimento della richiesta l'Organismo AdES provvede a richiedere ogni eventuale ulteriore informazione che si rendesse necessaria per l'esatta valutazione dell'oggetto dell'incarico che il Cliente intende affidare. AdES emette il preventivo di offerta e lo inoltra al cliente entro 15gg dalla richiesta di offerta.

In caso di accettazione dell'offerta economica, l'Organismo AdES provvede, entro 7gg, all'apertura della commessa ed all'assegnazione dell'incarico ad uno o più ispettori qualificati per la tipologia di ispezione richiesta.

AdES comunica i nominativi degli ispettori al Cliente, che può ricusarli entro 3 giorni dalla data di notifica motivandone le ragioni. Trascorso tale periodo AdES provvede ad assegnare l'incarico all'Ispettore/i incaricato/i.

Regolamento per l'esecuzione delle ispezioni

5.3 Processo di Ispezione

Il processo di ispezione di AdES è svolto su nuovi manufatti, impianti ed attrezzature, in funzione del tipo di ispezione (CND) presso la sede del Cliente, o anche presso il Laboratorio di AdES, secondo gli accordi che di volta in volta saranno presi.

Le attività d'ispezione sono precedute da un esame dettagliato della documentazione applicabile, secondo quanto richiesto dal contratto.

L'esame della documentazione è volto ad accertare che sia innanzitutto completa e soddisfi tutti i requisiti applicabili; deve essere organica, completa e chiara, ossia non deve lasciare adito a dubbi interpretativi, deve essere concorde tra le sue varie parti.

Le ispezioni CND sono seguite in accordo alle singole procedure operative, previa redazione del piano di ispezione (comprese le specifiche del cliente).

La pianificazione delle attività di ispezione è eseguita concordando la tempistica con il Cliente, rispettando l'ordine cronologico dello svolgimento delle pratiche.

La durata e le modalità delle verifiche è stabilita da AdES in base alla professionalità ed alla significatività ed alla complessità del sistema ispezionato/controllato.

Nel corso dei controlli, gli ispettori di AdES, hanno il compito di osservare e registrare quanto di loro competenza relativamente alle attività di controllo.

5.4 Rapporti di Ispezione

I Rapporti di Ispezione Intermedi (RII) e Finale (RIF) sono sempre firmati per redazione dall'Ispettore che ha svolto dell'Ispezione e per verifica (**riesame**) ed approvazione dal Responsabile Tecnico dell'Organismo prima del rilascio al Cliente.

~~Qualora per richieste di immediato rilascio nei casi di urgenza, che devono essere formalizzate dal Cliente, il rapporto di ispezione, in assenza di comunicazione specifica, entro 5 gg, si intende approvato.~~

Il Rapporto di Ispezione emesso contiene la registrazione dei risultati degli esami svolti e l'eventuale determinazione di conformità, derivante da questi risultati, nonché tutte le informazioni necessarie per comprenderli e interpretarli (es. **Criteri di accettabilità**).

Il Responsabile Tecnico o sostituto RT controlla i rapporti finali, verificandone la coerenza con quanto previsto nei documenti di sistema e nei documenti contrattuali, e li approva. Ogni forma di cancellatura, correzione o aggiunte ad un rapporto di ispezione dopo la sua formale emissione sarà registrata e giustificata.

Regolamento per l'esecuzione delle ispezioni

Ogniqualevolta si renda necessaria la ri-emissione di un rapporto di ispezione, occorrerà precisare che lo stesso “annulla e sostituisce il precedente del ...”.

AdES non emette Certificati di Ispezione, qualora questi fossero emessi **NON** dovranno contenere tutte le informazioni previste per i Rapporti di Ispezione e dovranno far riferimento univocamente ai rapporti di ispezioni emessi precedentemente.

5.5 Impegni reciproci

Il presente Regolamento individua gli obblighi reciproci dell'Organismo di Ispezione AdES e del Cliente che vengono sottoscritti con la firma del contratto/ordine.

Le condizioni contrattuali riguardanti l'esecuzione delle ispezioni sono riportate nella richiesta di ispezione (modulo RI) – condizioni contrattuali.

Impegni di AdES:

Con la firma e l'accettazione del contratto l'Organismo di Ispezione AdES si impegna a svolgere il servizio nel rispetto del presente Regolamento e dei principi di indipendenza, imparzialità e riservatezza.

In particolare:

- opera sempre conformemente a quanto riportato nel Regolamento;
- non svolge né direttamente né attraverso i propri Ispettori attività di progettazione, esecuzione, realizzazione e commercializzazione delle opere oggetto delle attività Ispettive ad esse connesse;
- non effettua pressioni indebite nei confronti dei propri Ispettori, né di tipo finanziario, né di altra natura al fine di condizionare l'esito della verifica;
- si impegna affinché tutto il proprio personale non divulghi a terzi le informazioni acquisite nel corso delle verifiche; la Società potrà fornire tali informazioni solo dietro richiesta da parte delle Autorità Competenti;
- garantisce di avere le coperture assicurative previste per legge;
- mantiene le registrazioni dell'istruzione, della formazione-addestramento, del monitoraggio e delle conoscenze tecniche del personale coinvolto nelle attività d'ispezione;
- garantisce che tutto il proprio personale ha in dotazione strumentazione di misura idonea rispetto alle ispezioni da svolgere, conforme alle normative tecniche applicabili e che le stesse sono sottoposte periodicamente a taratura presso laboratori Accreditati;
- tiene sotto controllo i fattori di rischio e le minacce all'imparzialità' dell'Organismo e all'indipendenza del proprio personale;
- garantisce che tutto il proprio personale ha ricevuto adeguate informazioni in materia di sicurezza rispetto alle attività da svolgere ed è in possesso dei DPI individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Regolamento per l'esecuzione delle ispezioni

Modifiche al Regolamento

AdES Consulting & Services S.r.l. si impegna a comunicare al Cliente ogni modifica del presente Regolamento. Il Cliente ha tempo 30 giorni per comunicare l'eventuale non accettazione delle modifiche; ciò comporta, il decadere degli accordi contrattuali. Trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione delle modifiche da parte di AdES senza riscontri da parte del Cliente, le modifiche stesse si intendono accettate.

Impegni del Cliente

Con la firma e l'accettazione del contratto il Cliente si impegna a:

- mettere a disposizione di AdES tutta la documentazione tecnica e amministrativa nonché i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico quali l'accesso ai locali, le opere provvisorie necessarie e la presenza di personale interno;
- accettare o ricusare, entro 3 gg, il gruppo di ispezione comunicato da AdES con adeguate motivazioni;
- definire in collaborazione con AdES le tempistiche per l'ispezione e per la consegna della documentazione;
- richiedere lo spostamento della data dei sopralluoghi e delle ispezioni con adeguate motivazioni, accettando gli eventuali oneri aggiuntivi previsti contrattualmente;
- mettere a conoscenza degli ispettori le condizioni e le prescrizioni per la salute e sicurezza sul lavoro applicabili al sito dell'ispezione;
- accettare, senza costi aggiuntivi a suo carico, che all'atto della verifica possano essere presenti Ispettori dell'Ente Unico di Accreditamento. In tale circostanza AdES si impegna a darne tempestiva comunicazione;
- accettare, senza costi aggiuntivi a suo carico, che all'atto della verifica possano essere presenti Ispettori AdES inviati in affiancamento per formazione o per attività di monitoraggio in campo;
- utilizzare, esibire o citare il Verbale di Ispezione rilasciato da AdES, purché riproduca integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non modificata;
- ~~NON utilizzare, in nessun caso,~~ il marchio di accreditamento nel rispetto del regolamento RG-09 dell'ente unico di accreditamento (Accredia) in vigore.

AdES non utilizza ai fini del giudizio professionale rapporti di prova forniti dal Cliente se non emessi nel rispetto della linea guida ILAC P15.

Regolamento per l'esecuzione delle ispezioni

6. RECLAMI E RICORSI

Reclami

Il Cliente può presentare Reclamo nei confronti dell'operato dell'Organismo, che viene preso in carico dalla Direzione Generale, che lo analizza ed individua le eventuali azioni da intraprendere.

Nel caso in cui il Reclamo sia fondato, l'Organismo AdES apre una procedura interna di Non Conformità, secondo quanto previsto dal proprio Sistema di Gestione della Qualità. Tutti i reclami che vengono ricevuti da AdES vengono presi in carico e trattati da personale interno che non è stato coinvolto nella decisione oggetto del reclamo.

AdES fornisce sempre risposta al Cliente, **della ricezione del reclamo, dello stato di avanzamento dello stesso e** in forma scritta, entro 30 gg, comunicandogli le sue decisioni in ordine al Reclamo. I Reclami sono inoltre rianalizzati periodicamente da AdES nell'ambito del Riesame della Direzione.

Ricorsi

I ricorsi possono essere presentati entro 30 giorni dall'emissione del verbale di ispezione con esito "non accettabile", all'Organismo AdES utilizzando l'apposito di modello di "reclamo", ove il richiedente descrive le motivazioni del ricorso stesso.

L'Organismo provvederà a dare risposta scritta entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso. **AdES informa il cliente sullo stato di avanzamento del ricorso dalla ricezione all'esito decisionale.**

Tutti i ricorsi che vengono ricevuti da AdES vengono presi in carico e trattati da personale interno che non è stato coinvolto nella decisione oggetto del ricorso.

Qualora il ricorso venga accolto, saranno valutate le azioni da applicare da parte dell'Organismo, che saranno comunicate al Cliente.

Foro competente

Per ogni controversia, in sede di offerta verrà indicato quale foro competente il foro di Palermo e/o a scelta del committente ove previsto.

Previo specifico accordo scritto tra le parti potrà essere scelto altro foro competente.

Regolamento per l'esecuzione delle ispezioni

7. DISPOSIZIONI FINALI

Trattamento dei dati personali

L'Organismo assicura il trattamento dei dati personali dei propri Clienti in conformità alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e nel GDPR n. 679-2016, garantendo la riservatezza delle informazioni ottenute nell'ambito dello svolgimento della propria attività e la estende ai propri Ispettori, impegnandoli a non comunicare, divulgare o utilizzare in qualunque modo notizie, informazioni o dati inerenti, o in qualunque modo collegati, alle attività di ispezione o di certificazione loro assegnate e a non diffonderne la documentazione.

Tutti i dipendenti e i collaboratori di AdES sottoscrivono accordi di riservatezza con i quali si impegnano tra l'altro a mantenersi liberi da qualunque influenza di natura economica e psicologica oltre che da eventuali conflitti di interesse.

L'accesso e la consultazione ai documenti di registrazione è riservato solo alle funzioni coinvolte nell'iter di Ispezione, al cliente in oggetto ed eventualmente all'Ente di Accreditamento. Nel caso in cui informazioni relative all'organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, AdES ne dà comunicazione scritta Cliente.

Tuttavia qualora le informazioni vengono richieste dall'Autorità Giudiziaria, l'Organismo provvederà successivamente ad informare il Cliente, salvo diversa disposizione da parte dell'Autorità Giudiziaria stessa.